

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 170

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(*Estensore* ASCIUTTI)

approvata nella seduta del 2 ottobre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'AZIONE DELL'UNIONE «CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA» PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2033
(COM (2012) 407 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2012) 407 definitivo),

tenuto conto che, sul piano dell'evoluzione normativa:

– l'iniziativa relativa alle Capitali europee della cultura è nata nel 1985 a carattere solo intergovernativo, mentre dal 1999 è diventata una vera e propria azione dell'Unione europea;

– nel 1999 sono stati infatti stabiliti criteri e procedure di selezione, è stato redatto un elenco cronologico di Stati che potevano ospitare a turno la manifestazione ed è stata istituita una giuria di esperti indipendenti;

– dal 2001 le Capitali europee della cultura sono due per ogni anno, indicate da due Stati membri;

– nel 2006, mediante la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, sono state introdotte misure per stimolare la concorrenza, rafforzare la qualità delle candidature, nonché per assistere le città nel corso dei preparativi. È stata altresì elaborata una programmazione valida per gli anni dal 2007 al 2019;

preso atto che:

– per il periodo fino al 2019, restano da selezionare le città per gli anni dal 2015 al 2019, secondo l'ordine degli Stati contenuto nella predetta decisione n. 1622 del 2006;

– l'Italia ha preso parte attiva all'evento nel 2004, quando Genova è stata designata Capitale europea della cultura insieme a Lilla (Francia), e ospiterà nuovamente la manifestazione nel 2019;

– dal 2007 la Commissione europea fa svolgere una valutazione successiva, esterna ed indipendente, di ciascuna Capitale europea della cultura, onde conoscere i punti di forza e le criticità di ogni manifestazione;

– tali valutazioni hanno evidenziato alcune problematiche ricorrenti – quali l'incertezza del sostegno politico, anche in termini economici; la scarsa comprensione della dimensione europea; la difficoltà a preservare nel tempo gli effetti positivi del titolo; la penuria di mezzi per misurare e confrontare risultati; la mancanza di candidati all'altezza del titolo in tutti gli Stati – da cui deriva la necessità di apportare correttivi alle procedure di selezione;

– l’invito a presentare le candidature viene pubblicato con sei anni di anticipo. Entro il 2013 occorre quindi approvare una nuova base giuridica su cui fondare la prossima programmazione 2020-2033;

– fino al 2020 i costi finanziari dell’azione sono a carico del Programma comunitario per la cultura, denominato «Europa creativa», mentre dopo il 2020 essi saranno comunque a carico dei futuri quadri finanziari dell’Unione a sostegno della cultura;

valuta favorevolmente che le Istituzioni europee intendano confermare gli aspetti positivi dell’attuale sistema, fra cui:

– la scelta di redigere un elenco cronologico di Stati membri cui compete individuare le Capitali, anziché attivare ogni volta un concorso generale per l’attribuzione del titolo, in modo da assicurare a tutti gli Stati le stesse possibilità di ospitare la manifestazione e garantire un sufficiente equilibrio geografico;

– l’attribuzione del titolo alle città (le quali potranno eventualmente coinvolgere le regioni circostanti, purché resti chiaro il loro ruolo di guida), sulla base di un programma culturale creato appositamente per l’anno della manifestazione;

– la suddivisione del processo di selezione in due tempi a cura di un *panel* europeo di esperti, in quanto si è dimostrato che, fra la fase di preselezione e quella di selezione finale, le città sono stimolate a migliorare le proprie candidature grazie ai consigli dei membri del *panel*;

– il carattere annuale del titolo.

Giudica altresì con favore le innovazioni proposte, fra cui:

– la migliore precisazione dei criteri per le candidature, per promuovere strategie di sviluppo locale a lungo termine basate sulla cultura, per assicurare maggiore visibilità ai programmi culturali e garantirne i contenuti, nonché per assicurare la stabilità dei bilanci;

– il rafforzamento delle condizioni per l’attribuzione del premio in denaro intitolato all’*ex* Ministro della cultura greco Melina Mercouri, cui si deve l’idea delle Capitali europee della cultura;

– la possibilità di non attribuire il titolo laddove non ci siano candidature valide;

– la ridefinizione delle misure di accompagnamento, nonché dei nuovi obblighi di valutazione a carico delle città stesse;

– la partecipazione anche di Paesi candidati o potenziali candidati, come già avvenuto fino al 2010.

Ritiene inoltre che la proposta sia conforme:

– al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell’Unione consente di coordinare gli Stati membri nelle procedure di selezione e monitoraggio delle Capitali europee della cultura e di stabilire criteri comuni per garantirne l’applicazione;

– al principio di proporzionalità in quanto l'azione prospettata si fonda su programmi decisi e attuati principalmente a livello locale e nazionale.

Ciò premesso, la Commissione esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il conferimento del titolo possa effettivamente mettere in moto nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico;

2. si reputa essenziale conoscere tempestivamente le ricadute economiche dell'attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l'impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo;

3. si invita a valutare l'opportunità di potenziare la valutazione anche attraverso la destinazione di risorse specifiche;

4. si auspica che le città candidate puntino su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

26 settembre 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 407 definitivo,

considerato che la proposta di decisione è diretta ad istituire l'azione «Capitali europee della cultura» per il periodo 2020-2033, allo scopo di tutelare e promuovere la diversità delle culture europee e valorizzare le loro caratteristiche comuni;

viste le precedenti decisioni nn. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 e 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relative al periodo 2005-2019 e le valutazioni svolte per conto della Commissione europea sulle Capitali europee della cultura del periodo 2007-2010, da cui è emerso l'alto gradimento di un'iniziativa considerata ambiziosa e prestigiosa e in grado di offrire alle città considerevoli vantaggi e ripercussioni positive a livello sociale ed economico;

considerato che, in base alla decisione n. 1622/2006/CE, relativa al periodo 2007-2019, all'Italia spetta l'anno 2019, insieme alla Bulgaria, e che entro il 2013 questi due Paesi dovranno candidare una serie di città, le quali saranno oggetto di valutazione da parte di una giuria indipendente composta in maggioranza da membri delle istituzioni europee e in minoranza da membri designati dallo Stato interessato e saranno oggetto di nomina finale da parte del Consiglio dell'Unione europea, su proposta dello Stato interessato, tenendo conto della relazione elaborata dalla giuria;

considerato che la proposta di decisione, relativa al periodo 2020-2033, interviene con il dovuto anticipo, per consentire l'inizio della procedura di candidatura sei anni prima dell'anno di riferimento e perché le città dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi;

considerato in fine che la proposta reca anche un calendario delle Capitali europee della cultura, in cui all'Italia è stato assegnato l'anno 2033, insieme ai Paesi Bassi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In base al paragrafo 5 dell'articolo 167, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell'Unione consente di coordinare gli Stati membri ai fini delle procedure di selezione e monitoraggio delle Capitali europee della cultura e di stabilire criteri comuni per garantirne l'applicazione;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'azione prospettata si fonda su programmi decisi e attuati principalmente a livello locale e nazionale.

